

LEGGE 17 DICEMBRE 2021, N. 215 "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI"

Sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2021, n. 215 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", in vigore dal 21 dicembre 2021.

Si illustrano di seguito le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di interesse per il settore, introdotte dalla legge di conversione.

Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 13 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Di seguito si riporta una disamina degli articoli del TU sicurezza modificati dalla legge di conversione del D.L. n. 146/2021.

Modifiche all'articolo 14 - "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori"

È stato ampliato l'ambito di applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività per lavoro irregolare: tale provvedimento è adottato dall'Ispettorato del Lavoro qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro **"ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa"**.

In via generale, come già previsto dall'originaria formulazione del D.L. in commento, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione: è stato precisato, dalla legge di conversione, che tale divieto riguarda anche la contrattazione con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

E' stato precisato, altresì, che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

È stato modificato, inoltre, l'Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, che riporta le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ATS), nel quale è stato reinserito il riferimento al "rischio d'amianto" che era stato eliminato nell'originaria formulazione del D.L. n. 146/2021.

Pertanto si aggiunge alle dodici violazioni dell'Allegato I, anche la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.

Modifiche all'articolo 18 - "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" e all'articolo 19 - "Obblighi del preposto"

La legge di conversione modifica gli artt. 18 e 19 del TU sicurezza per specificare le **funzioni del preposto**, che assume un ruolo di centralità.

Si stabilisce l'obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di **individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza** stabilite dall'art. 19 del TU, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, che non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Il preposto **ha il dovere** di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il preposto, nel caso rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, **è obbligato a intervenire** per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l'inosservanza rilevata, il preposto **deve interrompere l'attività del lavoratore** e informare i superiori diretti.

Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede la modifica dell'articolo 56 e l'applicazione della pena dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Il preposto deve interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza (prevista la sanzione penale alternativa dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro).

In caso di **attività svolte in regime di appalto o di subappalto**, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l'obbligo di indicare espressamente al committente il personale che svolge le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che l'inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Modifiche all'articolo 37 - "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"

La legge di conversione ha modificato i commi 2 e 7 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotta un Accordo nel quale accorpa, rivede e modifica gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della **formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro**;
- la specificazione delle **modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria** per i discendenti di **tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

È previsto, altresì, con una nuova formulazione del comma 7, l'aggiornamento della formazione del datore di lavoro.

Si stabilisce inoltre che l'addestramento consiste in una prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltretutto nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell'obbligo di **tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati** (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l'evoluzione dei rischi già esistenti o per l'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).

È prevista l'applicazione della pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Modifiche all'articolo 51 - "Organismi paritetici"

Si ricorda che i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici, agli RLST e alle asseverazioni, comunicati dagli organismi paritetici all'INL e all'INAIL, verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell'Ispettorato del lavoro e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. La legge di conversione ha precisato che *"per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro."*

Modifiche all'articolo 79- "Criteri per l'individuazione e l'uso"

Modificato il capo II del titolo III sull'uso dei dispositivi di protezione individuale con il riferimento alle edizioni delle norme UNI più recenti. In particolare, la modifica integra la disposizione di cui al comma 2 bis che stabilisce, nelle more dell'adozione di un decreto sui criteri ed usi dei DPI, la validità del DM 2 maggio 2001 aggiornato alle edizioni delle norme UNI più recenti.

Modifiche all'articolo 99 - "Notifica preliminare"

È stato integrato il comma 1-bis. I **soggetti destinatari della notifica preliminare, ossia la DTL, la ATS e, limitatamente ai lavori pubblici, il Prefetto, la trasmettono alla Cassa edile territorialmente competente.**

L'incrocio dei dati in possesso delle Casse Edili con quelli presenti nelle notifiche preliminari permetterà una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese operanti in cantiere.